

Il Giudice Sportivo sciolta la riserva di cui al comunicato FEMM/6/GS del 19 novembre 2014, esaminata l'istanza presentata all'arbitro dalla società Asd Rugby Riviera del Brenta, omologa la gara con il risultato riportato qui di seguito:

Omologazione risultati gare del 16/11/2014 - 6° giornata di ANDATA - 1° Fase
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

=====

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
ASD RUGBY RIVIERA DEL BRENTA	-DOPLA RUGBY CASALE	20 - 0	(v.decisione)	Sig. BONATO R.

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
ASD RUGBY MONZA 1949	25	5	5	0	0	45	264	13	251	0	5
BENETTON GROUP RUGBY TREVISO	14	5	3	0	2	17	112	64	48	0	5
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD	13	5	4	0	1	14	91	33	58	4-	5
ASD RUGBY RIVIERA DEL BRENTA	12	6	3	0	3	18	103	72	31	4-	6
RUGBY COLORNO F.C. ASD	10	5	2	0	3	12	66	91	-25	0	5
CUS TORINO ASD	5	5	1	0	4	5	25	214	-189	0	5
DOPLA RUGBY CASALE	4-	5	0	0	5	1	8	182	-174	4-	5

§§§

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – DEPOSITATO DALLA SOCIETA' ASD RUGBY RIVIERA DEL BRENTA IN DATA 16/11/2014

Il Giudice Sportivo,

visto il ricorso depositato dalla Asd Rugby Riviera del Brenta a firma del dirigente accompagnatore Sig.ra Fulvia Corrò al direttore di gara Sig. Riccardo BONATO il 16/11/2014 in occasione della gara del campionato Serie A Femminile "Asd Rugby Riviera del Brenta – Rugby Casale Asd", e istruito il procedimento ai sensi degli artt. 56 e ss. del Regolamento di Giustizia, con comunicazione di fissazione udienza inviata alle società in data 26/11/2014;

verificato che nel termine perentorio del 24/11/2014 la Rugby Casale Asd ha fatto pervenire memoria difensiva a firma del dirigente accompagnatore Sig. Mariano GANGA, mentre la Asd Rugby Riviera del Brenta non ha prodotto documenti né memorie;

verificato altresì che dalla produzione documentale in atti vi sono sufficienti elementi per addivenire alla decisione;

dichiara chiusa la fase istruttoria e passa alla decisione nel merito.

*

In via preliminare, il G.S. ricorda che il referto arbitrale è da considerarsi prova privilegiata e che da quest'ultimo discendono tutti gli elementi utili alla decisione.

Dal referto dell'arbitro, sotto il nome Riccardo Bonato, è emerso che "... al 30° min. st l'accompagnatore del Rugby Casale, Sig. Ganga Mariano, mi comunica che vuole giocare mischie senza contesa in quanto non ha più 1L a disposizione. Al dire ciò, io gli comunico che non ci sono i presupposti per giocare mischie senza contesa, in quanto in campo erano presenti 3 giocatrici segnalate come 1L dopo i cambi che erano appena stati effettuati. Lui mi ribadisce la sua decisione. Vengono giocate 2 mischie senza contesa, ed in entrambe il Casale ha diritto di introdurre la palla. Alla terza mischia, precisamente al 37° min. st, lo stesso accompagnatore si accorge che in campo aveva a disposizione 3 giocatrici segnalate come 1L come gli avevo fatto presente in precedenza, informandomi di voler giocare in maniera regolare la mischia. Quindi quest'ultima mischia dell'incontro, si è giocata contest.".

*

Nel merito, la Asd Rugby Riviera del Brenta con la propria istanza-ricorso lamenta che è stata penalizzata dalla decisione del Rugby Casale Asd di non voler giocare con mischie contest, nonostante vi fossero i presupposti per farlo.

Nella sua memoria del 24/11/2014 la Asd Rugby Casale ammette l'errore ovvero di essersi accorta di avere in campo almeno tre giocatrici idonee a giocare in 1L.

segue

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT.56 E SS. REG. DI GIUSTIZIA DELLA ASD RUGBY RIVIERA DEL BRENTA – Pag.2

Si evidenzia che nel proprio referto l'arbitro Sig. Riccardo BONATO ha descritto la dinamica dei fatti senza che vi possa essere alcun dubbio, confermando successivamente, a mezzo telefono, di aver chiaramente palesato alla Rugby Casale Asd nella persona del sig. Mariano Ganga che vi erano le condizioni minime sufficienti per far proseguire la gara con mischie contest, ma che lo stesso Ganga gli avrebbe confermato la volontà di giocare con mischie no contest.

Si ricorda che secondo le Regole di Gioco (artt. 3.5 e ss.) una squadra che presenta in lista gara 22 giocatori deve indicare cinque giocatori che possono giocare in prima linea, per assicurare che in caso di rimpiazzo di un giocatore di prima linea la squadra possa continuare a giocare, in sicurezza, mischie con contesa. A tal proposito si osserva che nella gara in oggetto non si è verificata alcuna circostanza che possa aver rappresentato una qualche eccezione alla suddetta regola.

P.Q.M.

il Giudice Sportivo, **visti** gli artt. 52, 56, 57, 58, 59 e 60 del Regolamento di Giustizia nonché gli artt. 25/1 e 28/1 lett. m) del medesimo Regolamento, gli artt. 3.5 e ss. e l'art. 16/2 lett. b) del Regolamento Attività Sportiva, **accoglie** l'istanza così come presentata dalla Asd Rugby Riviera del Brenta con il ricorso del 16/11/2014; **omologa** la partita Asd Rugby Riviera del Brenta vs Rugby Casale Asd con il risultato di 20-0 (pari a quattro mete e cinque punti in classifica), provvedimento sanzionatorio che sostituisce quello del campo, e quindi dichiara perdente la società Rugby Casale Asd; **dispone** il rimborso alla Asd Rugby Riviera del Brenta del contributo già versato per le spese di giustizia di Euro 150,00 (CENTOCINQUANTA/00) e manda all'ufficio Amministrazione della FIR per i propri adempimenti.

Roma, 26 Novembre 2014

(Avv. Francesco Grillo)

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Francesco Grillo)**